



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I
SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Prot. n. 10898 DIV 3/E

Roma, 5/4/2011

Direzioni Generali Territoriali

Loro Sedi

REGIONE SICILIANA

Assessorato ai Trasporti Turismo e
Comunicazioni

Direzione Trasporti

Via Notarbartolo n.9

90100 - Palermo

PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

Servizio comunicazioni e trasporti

Motorizzazione Civile

Lungadige S. Nicolò 14

TRENTO

33100 - Trento

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Ripartizione Traffico e Trasporti

Palazzo Provinciale 3 b

Via Crispi 10

BOLZANO

39100 - Bolzano

REGIONE AUTONOMA

Friuli Venezia Giulia

D.C. Pianificazione – Sez Logistica e
trasporto merci

Via Giulia 75/1

34126 Trieste

CONFINDUSTRIA

Roma

CONFAPI	<u>Roma</u>
ASSOCIAZIONI AUTOTRASPORTATORI	<u>Loro sedi</u>
ASSOCARRI	<u>Milano</u>
SUNFER	<u>Roma</u>
CONFCOMMERCIO	<u>Roma</u>
CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANATO	<u>Roma</u>
FEDERCHIMICA	<u>Milano</u>
UNIONE PETROLIFERA	<u>Roma</u>
ASSOCIAZIONE ITALIANA COMMERCIO CHIMICO	Milano
ASSOGASLIQUIDI	<u>Roma</u>
ASSOGPL	<u>Roma</u>

Oggetto: Consulente al trasporto di merci pericolose – Relazione annuale – Modifica della circolare A/9 del 6 marzo 2000.

La Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10), emanata in attuazione del D.L.vo 4 febbraio 2000, n. 40, prescrive che entro il 31 dicembre di ogni anno il Consulente alla sicurezza

per il trasporto di merci pericolose debba consegnare la relazione annuale riferita all'attività di trasporto di merci pericolose dell'impresa presso cui opera.

In proposito le Associazioni di categoria hanno segnalato la difficoltà di raccogliere i dati necessari per la redazione della relazione annuale entro la data succitata.

Pertanto, al fine di corrispondere alle esigenze delle Aziende del settore, tenuto conto che il D.L.vo 35 gennaio 2010, n. 35, emanato in sostituzione del D.L.vo n. 40/2000, al comma 5 dell'articolo 11 prescrive che il Consulente alla sicurezza rediga la relazione annuale entro sessanta giorni dalla nomina e successivamente con cadenza annuale, il termine "entro il 31 dicembre di ogni anno", indicato al punto "3.1 Obblighi derivanti da attività ordinaria" della Circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) è sostituito con "entro il mese di febbraio dell'anno successivo".

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
F.TO FUMERO